



Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367 di emanazione del regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati sensibili" e successive modificazioni;

VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2005, avente ad oggetto il trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione;

VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 21 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2006, avente ad oggetto l'Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (autorizzazione n. 7/2005);

VISTO il parere favorevole reso in data 14 dicembre 2006 dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sul regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;





Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la delibera n. 558 del 20 dicembre 2006 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro avente ad oggetto il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

DECRETA

Art. 1

Il regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, adottato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 558 del 20 dicembre 2006, contenuto nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, è approvato.

Roma, **28 MAR. 2008**

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**



DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

Regolamento attuativo del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nella seduta del 20 dicembre 2006

Premesso che:

- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
 - a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
 - b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
 - c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
 - d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
 - e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, del Codice, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
- l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi, la diffusione e il trasferimento dei dati all'estero;

ritenuto di individuare analiticamente negli allegati, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo Istituto, in particolare le operazioni di raffronto con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di trasferimento di dati idonei a rivelare lo stato di salute all'estero ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 196/2003;

ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Istituto deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

considerato che, per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra, è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

vista l'autorizzazione n.7 del 21 dicembre 2005 del Garante della protezione dei dati personali in materia di trattamento dei dati a carattere giudiziario;

visto il parere del Garante reso ai sensi dell'art. 154 del d. Lgs. n. 196/2003 in data 14 dicembre 2006;

visto l'art. 181, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003, secondo il quale i soggetti pubblici che, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, trattano dati sensibili e giudiziari, devono identificare con atto di natura regolamentare, entro il 31 dicembre 2005, i tipi di dati e le operazioni effettuate ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3 e 21 del citato decreto legislativo;

vista la Legge n. 88 del 9 marzo 1989 "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro";

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 con il quale è stato definito il nuovo assetto ordinamentale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali;



DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367 "Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro";

visto il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 232 del 1° luglio 1999 e successive modificazioni;

visto l'Ordinamento delle Strutture Centrali e Territoriali, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 248 del 15 luglio 1999 e successive modifiche,

considerata la necessità di dare al presente regolamento la più ampia diffusione nell'ambito dell'Istituto attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'INAIL;

rilevato che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio dell'Istituto e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione;

vista la relazione del Direttore generale in data 15 dicembre 2006;

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale,

DELIBERA

il seguente Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003:

ARTICOLO 1 **Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento è adottato in attuazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte dell'INAIL nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

ARTICOLO 2 **Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili**

1. In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, gli allegati che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 15, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel D. Lgs. n. 196/2003 (artt. 65, 66, 67, 68, 71, 73, 85, 86 e 112).

2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.



DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

3. Le operazioni di raffronto, comunicazione e trasferimento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute all'estero individuate nel presente regolamento sono effettuate soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

4. I raffronti con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dall'INAIL sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione (art. 22 del d. lgs. n. 196/2003).

5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del d. lgs. n. 196/2003).

ARTICOLO 3 Riferimenti normativi

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" degli allegati, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Indice dei trattamenti

N° Allegato	Denominazione del trattamento
1	Instaurazione e gestione del rapporto assicurativo per la tutela dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
2	Espletamento dell'istruttoria amministrativa relativa alla richiesta di riconoscimento del caso di infortunio o malattia professionale e alla gestione delle richieste di rimborso di prestazioni economiche erogate, ai sensi del D.M. 10/10/1985, a dipendenti di Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, oltre a cittadini tutelati in forza di disposizioni di legge.
3	Attività finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo dell'infortunato/tecnopatico. Interventi formativi di riqualificazione professionale e interventi di abbattimento e superamento delle barriere architettoniche. Attività amministrative correlate alla cura, alla riabilitazione e protesi svolte presso il Centro per la sperimentazione ed applicazione di protesi e presidi ortopedici di Vigorso di Budrio e sue Filiali e presso il Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra.
4	Attività relativa ai flussi informativi tra INAIL, ISPEL, Regioni e Servizi di prevenzione delle AA.SS.LL, finalizzati alla tutela dei lavoratori dai rischi infortunistici e sanitari, connessi agli ambienti di lavoro.
5	Verifiche ispettive interne finalizzate alla rilevazione e valutazione di segnalazioni ed esposti e all'accertamento della conformità dell'operato del personale dell'Ente alle disposizioni di legge e dei regolamenti.



[Handwritten signature]

DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

N° Allegato	Denominazione del trattamento
6	Attività medico-legale per l'accertamento dei casi indennizzabili e attività amministrative correlate alle cure ambulatoriali e riabilitative.
7	Servizi di medicina legale per il personale dipendente dell'Istituto e per il personale della Banca d'Italia.
8	Gestione dell'assicurazione infortuni relativa ai lavoratori extracomunitari in conformità alla normativa di cui agli Accordi internazionali. Attuazione delle norme e degli adempimenti reciproci in materia di assicurazione infortuni e tecnopatie tra l'INAIL, le istituzioni, gli enti previdenziali o gli organismi assicuratori dell'Unione europea in conformità alla normativa comunitaria. Tutela dei lavoratori italiani operanti nei paesi extracomunitari.
9	Consulenza giuridica, patrocinio, difesa in giudizio dell'Istituto, in particolare nelle controversie individuali di lavoro ed in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, nelle azioni di rivalsa e nel recupero dei crediti vantati dall'Ente. Contenzioso amministrativo con i datori di lavoro per l'esatta applicazione della tariffa dei premi. Contenzioso amministrativo promosso dai lavoratori o dai loro rappresentanti per l'ottenimento delle prestazioni. Azioni concernenti la responsabilità civile e contabile del personale dell'Istituto, ivi compreso il personale medico e di collaborazione sanitaria.
10	Accertamenti ispettivi nei confronti dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e degli assicurati.
11	Gestione del rapporto di lavoro del personale (compreso il personale medico e di collaborazione sanitaria dipendente e degli specialisti a rapporto libero professionale), impiegato a vario titolo presso L'INAIL.
12	Gestione del rapporto con i componenti degli Organi dell'Istituto.
13	Gestione del patrimonio immobiliare ed espletamento delle funzioni attribuite alla Consulenza tecnica per l'edilizia. Procedure di sfratto.
14	Gestione delle trattenute sindacali, delle quote associative e dei rapporti con gli istituti di patronato e di assistenza sociale.
15	Gestione del Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero correlate presso la banca dati INAIL.



[Handwritten signature or mark]

DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

Allegato n. 1

Denominazione del trattamento

Instaurazione e gestione del rapporto assicurativo per la tutela dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Fonte normativa

Legge 13 marzo 1958, n. 250, Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.
D.P.R. 4 agosto 1960, n. 1055, Norme di attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.
D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Legge 17 ottobre 1967, n. 977, (modificata dal D.Lgs. n. 345 del 99) Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali.
Legge 18 dicembre 1973, n. 877, Nuove norme in materia di lavoro a domicilio.
Legge 23 dicembre 1978, n. 833, Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.
Legge 10 maggio 1982, n. 251, Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Legge del 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale.
Legge 19 dicembre 1984, n. 863, di conversione con modificazioni del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali (disciplina i contratti di solidarietà e di formazione e lavoro, nonché i contratti di lavoro part-time).
Legge 28 febbraio 1987, n. 56, Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro".
Legge 3 ottobre 1987, n. 398, di conversione con modificazioni del D.L. 31 luglio 1987, n. 317 (norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale).
Legge 1 marzo 1988 n. 67, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (ha confermato l'attribuzione all'INAIL le funzioni medico legali e di certificazioni nei confronti dei lavoratori infortunati e tecnopatiti, nonché la erogazione da parte dell'INAIL delle prime cure ambulatoriali, mediante convenzione tra l'INAIL e le Regioni).
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, integrato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 359/99 e D.M. 12/11/1999 in attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art.1 c. 217 e seguenti - Sistema sanzionatorio).
Decreto legislativo numero 38 del 23.2.2000 in attuazione della delega conferita dall'articolo 55 della legge 144/1999.
D.M. 12 Dicembre 2000 (modalità di applicazione delle Tariffe).
Legge 22 novembre 2002, n. 266 di conversione del Decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale (Art. 51. Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi).
Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Applicazione della normativa relativa alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (TU n. 1124/65). Il trattamento persegue le finalità di rilevante interesse pubblico indicate nell'art. 112, comma 2 lettera f) del D.Lgs. n. 196/2003.



[Handwritten signature]

DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

Tipi di dati trattati

☐ Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003) ☒

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati

- ☐ Raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi
☐ Elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

☐ Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: No.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Instaurazione rapporto assicurativo

Il trattamento instaurazione del rapporto assicurativo concerne i dati giudiziari indispensabili per la costituzione del rapporto assicurativo: tali dati possono essere acquisiti a seguito di inchieste giudiziarie correlate anche all'accertamento di ricorrenza dell'obbligo assicurativo non denunciato spontaneamente, al fine della costituzione del rapporto assicurativo stesso. I medesimi sono acquisiti presso gli interessati o pubbliche amministrazioni su iniziativa degli interessati o su richieste dell'Istituto.

Gestione rapporto assicurativo

Il trattamento gestione del rapporto assicurativo concerne i dati giudiziari indispensabili per la gestione del rapporto assicurativo.

Tali dati vengono acquisiti e trattati ai fini dell'accertamento d'ufficio dei requisiti per la gestione del rapporto assicurativo e riguardano esclusivamente la violazione della normativa previdenziale.



P

DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

Allegato n. 2

Denominazione del trattamento

Espletamento dell'istruttoria amministrativa relativa alla richiesta di riconoscimento del caso di infortunio o malattia professionale e alla gestione delle richieste di rimborso di prestazioni economiche erogate, ai sensi del D.M. 10/10/1985, a dipendenti di Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, oltre a cittadini tutelati in forza di disposizioni di legge.

Fonti normative

D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive disposizioni correttive;
D.L. 23/02/2000, n. 38 - Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive disposizioni correttive;
D.M. 10/10/1985 - Regolamentazione della gestione per conto dello Stato;
Legge 27/12/1975 n. 780 - Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale;
Legge 03/03/1949, n. 52 - Provvidenze a favore di invalidi permanenti in dipendenza di infortuni determinati da rischio di guerra;
Decreto 4 febbraio 2005 - Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Decreto del 27 aprile 2004 - Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del Testo Unico;
Legge 24 novembre 2003, n.326- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269 -Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto;
Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 - Art. 51 - Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi;
Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2002 - Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991 (pubblicato sulla G.U. n. 31 del 7-2-2003);
Legge 30 marzo 2001, n. 152 - Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (G.U. n. 97 del 27.04.2001);
Legge n. 323 del 24 ottobre 2000 - Riordino del settore termale;
Decreto del 15 settembre 2000 - Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all'obbligo assicurativo;
Decreto 15 settembre 2000- Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici
Decreto 31 gennaio 2006-Estensione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici ai casi di infortunio mortale;
Legge 3 dicembre 1999 n.493-Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici;
Decreto n. 332 del 27 agosto 1999 - Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale modalità di erogazione e tariffe;
Legge 12 marzo 1999 n.68- Norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Decreto legislativo 30 aprile 1997 n.157- attuazione della delega conferita dall'art.3, comma 3, lettera d), della legge 8 agosto 1996 n.335, in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità ed inabilità;
Decreto legislativo 17 marzo 1995 n.230- attuazione delle direttive euratom 80836, 84467, 84466, 89618, 90641 e 923 in materia di radiazioni ionizzanti;
Decreto del Ministero della Sanità 14 dicembre 1994- Patologie trattabili in ambiente termale;
Decreto legislativo n. 490 del 08 agosto 1994 - Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia;
Legge 27 marzo 1992 n.257- Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
Legge 4 agosto 1993, n. 271-conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 giugno 1993 n. 169 recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore amianto;



P

DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

Legge 24 novembre 2003, n. 326-art. 47- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

Decreto 27 ottobre 2004-Attuazione dell'art. 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto;

Legge 23 dicembre 2005 n. 266 art. 1, commi 5,6,7-Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale dello Stato;

Legge n 398 del 03 ottobre 1987 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 luglio 1987, n 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Il trattamento persegue la finalità relativa all'applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza, art. 112, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 196/2003.

Tipi di dati trattati

- ☐ Stato di salute ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ dati sulla salute relativi ai familiari
- ☐ Vita sessuale ☒ (soltanto in caso di rettificazione di attribuzione di sesso)
- ☐ Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003) ☒

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati

- ☐ Raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi
- ☐ Elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate
- ☐ Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: ☒ comunicazioni

Particolari forme di elaborazione

- ☐ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: ☒
- Enti, Aziende e PP.AA. quali datori di lavoro (T.U. 1124/1965);
 - Ambasciate e Consolati (informazioni su infortunati o tecnopatici trasferiti all'estero);
 - Autorità giudiziaria (Invio copia denuncia infortunio) T.U. 1124/1965;
 - INPS (gestione del caso - Convenzione del 23/01/1984 tra INAIL e INPS per coordinare l'erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio su lavoro e da malattia professionale e dell'indennità di malattia - art.15 L. 241/1990);
 - Istituti Termali (art. 15 Legge 241/1990; Protocollo d'intesa Ministero della Salute e INAIL in materia di termalismo terapeutico del 10/11/2005) al fine dell'erogazione delle prestazioni agli infortunati e del relativo rimborso, nonché per il rimborso delle spese di soggiorno;
 - Casellario Centrale Infortuni (art. 16 D.Lgs 196/2003);
 - Istituzioni assicurative belghe competenti (informazioni rendite - Legge n.1115/1962);
 - Amministrazioni destinatarie del D.M. 10/10/1985 (informazioni sulle prestazioni erogate al fini delle richieste di rimborso ai sensi del D.M. 10/10/1985).



Handwritten signature

 **INAIL**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo**Instaurazione e gestione caso di infortunio o malattia professionale**

Il trattamento concerne l'istruttoria amministrativa relativa all'instaurazione ed alla gestione del caso di infortunio o malattia professionale, a partire dall'evento (infortunio sul lavoro) o dal manifestarsi della malattia (malattia professionale) sino all'erogazione delle prestazioni economiche nei casi previsti dalla normativa vigente.

L'infortunio, avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente ovvero una inabilità temporanea assoluta per più di tre giorni, nonché il verificarsi di una malattia professionale, costituisce l'oggetto dell'assicurazione obbligatoria e rappresenta l'evento al verificarsi del quale si attiva la tutela assicurativa.

I dati riguardano lo stato di salute dell'interessato e, nei soli casi previsti dalla legge per la concessione di specifici benefici, possono riguardare anche le condizioni di salute dei familiari.

I dati pervengono tramite la denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro, corredata dalla certificazione medica ovvero tramite notizie di altra fonte.

Il trattamento concerne anche le domande di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della successiva concessione dei benefici da parte dell'Inps (art. 13 della legge 257/1992).

Nell'ambito di tale attività sono trattate, ove indispensabili, informazioni relative a patologie attuali o pregresse, in particolare malattie professionali collegate all'amianto riguardanti i soggetti che hanno fatto domanda all'Inps del riconoscimento dei previsti benefici previdenziali.

Gestione per conto dello Stato

Il trattamento concerne l'istruttoria amministrativa relativa alle richieste di rimborso presentate dall'Istituto alle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, relative a prestazioni economiche erogate ai sensi del D.M. 10/10/1985 a dipendenti delle Amministrazioni stesse, oltre a cittadini tutelati in forza di disposizioni di legge.

I dati relativi allo stato di salute ed, in particolare, alle patologie attuali e pregresse e alle terapie in corso ed, eventualmente, anche dei familiari, sono contenuti nella documentazione dell'infortunio o della malattia professionale. I dati contenuti nelle denunce di infortunio o di malattia professionale sono trasmessi, in caso di contestazione della richiesta di rimborso, alle Amministrazioni statali destinatarie del D.M. 10/10/1985.

I dati sanitari relativi all'istruttoria delle denunce di malattia professionale (denunce di silicosi contratta da lavoratori italiani nelle miniere di carbone del Belgio) sono inoltre trasmessi alle Istituzioni assicurative belghe per l'erogazione delle prestazioni di cui alla legge n. 1115/1962.



DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

Allegato n. 3

Denominazione del trattamento

Attività finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo dell'infortunato/tecnopatico. Interventi formativi di riqualificazione professionale e interventi di abbattimento e superamento delle barriere architettoniche. Attività amministrative correlate alla cura, alla riabilitazione e protesi svolte presso il Centro per la sperimentazione ed applicazione di protesi e presidi ortopedici di Vigoroso di Budrio e sue Filiali e presso il Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra.

Fonti normative

Art. 32 e 38 della Costituzione;
D.Lgs. 229/1999 - Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale;
D.Lgs. 502/1992 - Riordino della disciplina in materia sanitaria;
Legge Regionale Emilia Romagna 34/98 e successive modificazioni - Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private;
Legge Regionale Toscana 23 febbraio 1999 n. 8 - Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento e successive modifiche ed integrazioni;
Testo Unico n. 1124 del 30 giugno 1965;
D.M. del 30 luglio 1991 - Legittimità da parte dell'Inail di erogare assistenza protesica agli invalidi del lavoro;
Decreto Legislativo n. 46/97 - Disposizioni inerenti dispositivi tecnici su misura;
Legge 449/1997 - contenente disposizioni a favore di portatori di handicap;
Decreto Ministero Sanità n. 332 del 27 agosto 1999 - Norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe.
Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 art. 24;
Provvedimento del 7 maggio 1998 (G.U. n.124 del 30 maggio 1998) - Linee guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento.

Il trattamento persegue le finalità di rilevante interesse pubblico indicate negli artt. 73, 85 e 86 del D.Lgs. n. 196/2003.

Tipi di dati trattati

- ☐ Convinzioni ☒ religiose
- ☐ Stato di salute ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ dati sulla salute relativi ai familiari
- ☐ Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003) ☒

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati

- ☐ Raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi
- ☐ Elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

☐ Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: ☒ raffronti e comunicazioni



P

DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

Particolari forme di elaborazione

☐ Raffronti di dati:

☒ con altri trattamenti o banche dati dello stesso Ente:

- Banca Dati GRAI (Gestione Rapporto Assicurati e Infortunati), Banca Dati Cartella Clinica, Banca Dati Cartella Clinica Centro Protesi, Banca Dati Cartella Clinica CRM-Volterra (dati relativi all'assicurato e stato della pratica d'infortunio o di rendita ai fini dell'erogazione delle prestazioni, della concessione di protesi e cure termali e della formulazione di pareri);
- Banca Dati Reinserimento (contenente i dati sulla situazione personale, occupazionale, socio-ambientale e sulle abilità residue dei disabili utili al reinserimento lavorativo per l'approvazione dei progetti formativi di riqualificazione professionale).

☐ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: ☒

- Istituti Termali (Legge 241/1990; Protocollo d'intesa Ministero della Salute e INAIL in materia di termalismo terapeutico del 10/11/2005) al fine dell'erogazione delle prestazioni agli infortunati e del relativo rimborso, nonché per il rimborso delle spese di soggiorno;
- Centri per l'impiego (art. 9 Regolamento di attuazione del 30.11.2000 dell'art. 24 D.lgs n.38/2000), su richiesta dell'interessato;
- AA.SS.LL per le autorizzazioni alla fornitura dei dispositivi e delle giornate di ricovero, per la fatturazione delle degenze (D.M. 332/1999).

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Compito dell'INAIL nel campo riabilitativo è quello di porre in essere la "presa in carico" del lavoratore infortunato attraverso la realizzazione di processi/progetti, diversificati e personalizzati, finalizzati a migliorare le condizioni fisiche e psicologiche delle persone disabili, attraverso il massimo recupero delle funzioni lese, la valorizzazione ed il potenziamento delle capacità residue, al fine di consentire al disabile di raggiungere il miglior livello possibile di qualità della vita, permettendogli il reinserimento nella vita sociale e lavorativa.

In sintesi, il trattamento concerne i dati necessari ed indispensabili all'instaurazione ed alla gestione di interventi di sostegno volti:

- alla erogazione di assistenza protesica agli infortunati ed agli invalidi sul lavoro per il tramite dei Centri Protesi INAIL o di officine ortopediche convenzionate, nel rispetto della normativa vigente (D.M. 332/99);
- alla valutazione delle capacità residue degli infortunati;
- all'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche al fine di rendere accessibile e fruibile da parte dei disabili la propria abitazione e il posto di lavoro;
- al rimborso di comandi speciali ed adattamenti o modifiche di auto di assistiti e di familiari che li abbiano fiscalmente a carico;
- alla individuazione di progetti formativi di riqualificazione professionale personalizzati utili al reinserimento del disabile;
- alla valutazione e verifica, ai fini dell'approvazione, dei progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, elaborati e inviati dalle Unità Territoriali in conformità al Decreto Legislativo n. 38/2000 art. 24 (realizzazione di progetti di formazione e riqualificazione professionale diretti agli invalidi del lavoro e finanziamenti di progetti diretti alle piccole e medie imprese per opere utili all'abbattimento/superamento delle barriere architettoniche in ambito lavorativo);
- ai servizi di consulenza forniti in merito all'erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi del lavoro, volti ad esprimere parere e/o chiarimenti sull'applicazione di quanto disposto dal Regolamento protesico INAIL n. 54/2000 (concessione ausili informatici, protesi, ortesi, dispositivi tecnici, abbattimento barriere architettoniche presso il domicilio, ecc.).

I dati sensibili riguardano principalmente lo stato di salute e le capacità residue necessarie per la predisposizione degli interventi suddetti, previsti dalla legge per la concessione di specifici benefici; i dati possono riguardare anche le condizioni di salute dei familiari degli interessati, al



CP

DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

fine del riconoscimento di specifici benefici previsti dalla legge, oggetto di specifica richiesta dell'interessato.

Centro Protesi di Vigorso di Budrio e sue Filiali

L'Istituto, allo scopo di fornire agli assicurati INAIL un'assistenza protesica differenziata nel rispetto della libera scelta dell'individuo, garantisce la fornitura di prestazioni protesiche attraverso il proprio Centro per la sperimentazione ed applicazione di protesi e presidi ortopedici di Vigorso di Budrio.

Il trattamento riguarda l'attività amministrativa correlata alla produzione, fornitura, applicazione e addestramento all'utilizzo di protesi, presidi e ausili per pazienti amputati o affetti da gravi disabilità motorie, all'erogazione delle prestazioni sanitarie connesse alla riabilitazione ed alla degenza in regime di ricovero ordinario a tempo pieno o a tempo parziale nonché al recupero psicosociale dell'interessato (T.U. 1124/65 art.86 e 90).

I dati sono raccolti direttamente presso gli interessati o attraverso gli enti invianti.

I dati sulle convinzioni religiose possono venire in evidenza laddove il trattamento sia indispensabile per impostare regimi alimentari coerenti con le convinzioni dell'interessato che ne faccia specifica richiesta.

I dati giudiziari sono raccolti nel caso in cui l'assistito sia sottoposto a regime di limitazione della libertà personale.

I dati sanitari sono raccolti ai fini dell'erogazione delle prestazioni.

Centro Riabilitazione Motoria Volterra

Il Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra dell'INAIL è la prima esperienza di gestione diretta di attività ospedaliere di tipo strettamente riabilitativo. Il Centro svolge attività accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale di medicina fisica e di riabilitazione funzionale di tipo motorio per pazienti post-acute in regime di ricovero ordinario, day hospital, day hospital residenziale a mezzo di strutture alberghiere convenzionate e ambulatoriale.

I progetti di riabilitazione personalizzata sono realizzati non solo in funzione del recupero delle attività quotidiane e della cura di sé, ma anche del reinserimento sociale e lavorativo.

Al Centro possono accedere:

- Infortunati sul lavoro assistiti INAIL
- Cittadini Italiani e stranieri provenienti da Paesi della U.E. o da altri Paesi con i quali vigono accordi di reciprocità.
- Stranieri presenti in Italia non iscritti al SSN dietro pagamento delle tariffe delle prestazioni
- Stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno secondo quanto disposto dalla legislazione italiana.

Il trattamento concerne l'attività amministrativa connessa all'erogazione delle prestazioni sanitarie di medicina fisica e riabilitazione. I dati sono raccolti direttamente dai pazienti o dalle richieste di prenotazioni per cure o ricovero delle strutture invianti.

I dati sulle convinzioni religiose possono venire in evidenza laddove il trattamento sia indispensabile per impostare regimi alimentari coerenti con le convinzioni dell'interessato che ne faccia specifica richiesta.

I dati giudiziari sono raccolti nel caso in cui l'assistito sia sottoposto a regime di limitazione della libertà personale. I dati sanitari sono raccolti ai fini dell'erogazione delle prestazioni.



P

DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

Allegato n. 4

Denominazione del trattamento

Attività relativa ai flussi informativi tra INAIL, ISPESL, Regioni e Servizi di prevenzione delle AA.SS.LL., finalizzati alla tutela dei lavoratori dai rischi infortunistici e sanitari, connessi agli ambienti di lavoro.

Fonti normative

D. Lgs. n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria) e successive modifiche ed integrazioni di cui al D. Lgs. n. 229/1999 (Competenze regionali in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro);

D.Lgs 38/2000 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

T.U. n. 1124/1965 -Testo Unico per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

D. Lgs. n. 626/1994 (Attuazione delle direttive 89/391/CE, 89/655/Ce,89/656/CE, 90/269/CE, 90/270/CE, 90/394/CE, 90/679/CE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 196/2003 artt. 67 e 85), per i compiti assegnati all'INAIL dalla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Tipi di dati trattati

☐ Stato di salute

☒ patologie
attuali

☒ patologie
pregresse

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati

☐ Raccolta:

☒ presso gli interessati

☒ presso terzi

☐ Elaborazione:

☒ in forma cartacea

☒ con modalità informatizzate

☐ Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: ☒ comunicazioni

Particolari forme di elaborazione

☐ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: ☒

- Servizi di prevenzione delle AA.SS.LL. tramite le Regioni - in attuazione del D. Lgs. n. 502/92 (art.7) modificato dal D. Lgs. 229/99; in attuazione del D. Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni (artt.24 - 26- 29), avendo cura di inviare alle regioni dati non direttamente identificativi degli interessati;
- ISPESL in attuazione del D. Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni limitatamente a dati non direttamente identificativi degli interessati (art.29).



[Handwritten signature]

INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

All'INAIL sono attribuiti dal legislatore, tra gli altri, compiti di informazione, assistenza e consulenza in materia di prevenzione, oltre che quello di elaborare e fornire con cadenza annuale informazioni e dati ai fini della programmazione, pianificazione e gestione mirata degli interventi prevenzionale.

Come specificato dal protocollo d'intesa INAIL-ISPEL-Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome 25/7/2002 (Infortuni sul lavoro), art. 2, in applicazione del D.Lgs. 229/99 e degli art. 24, comma 1 e art. 29 del D.Lgs. 626/94 così come modificato dal D.Lgs. 242/96, l'INAIL annualmente consegna, tramite le Regioni, ai Servizi di Prevenzione delle Aziende Sanitarie un CD contenente sia il software, sia gli archivi relativi alla popolazione di competenza (Anagrafe aziende assicurate all'INAIL, infortuni denunciati, ecc.).

L'elaborazione e la consegna (effettuata ai Responsabili di Regioni e Servizi dalle Strutture Territoriali INAIL corrispondenti per territorio) dei dati "personalizzati" per territorio di competenza e secondo il ruolo attribuito dal legislatore, è finalizzata ad orientare la programmazione, pianificazione e gestione da parte delle componenti istituzionali del sistema prevenzionale italiano, attraverso azioni ed interventi di prevenzione, in termini di informazione, formazione, assistenza, consulenza, sorveglianza della salute, controllo e vigilanza nei confronti delle aziende.

Il trattamento flussi informativi concerne i dati e le informazioni relative alla instaurazione ed alla gestione del caso di infortunio e di malattia professionale acquisite nell'ambito delle competenze istituzionali dell'INAIL.

I dati pervengono secondo le modalità previste dalla normativa in materia infortunistica e/o a seguito di indagini dal corpo ispettivo, anche in forma congiunta (INAIL - Ministero del lavoro - INPS- Servizi di prevenzione delle AA.SS.LL.).

*CP*

DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

Allegato n. 5

Denominazione del trattamento

Verifiche ispettive interne finalizzate alla rilevazione e valutazione di segnalazioni ed esposti e all'accertamento della conformità dell'operato del personale dell'Ente alle disposizioni di legge e dei regolamenti.

Fonti normative

Costituzione della Repubblica Italiana; Codice civile; Codice penale; Codice di procedura civile; Codice di procedura penale; Art. 12 D.P.R. 748/72 (tuttora in vigore ex art.21 D.lgs. 387/98) - Attribuzioni particolari dei dirigenti con funzioni ispettive; Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 - Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; D.Lgs. 286/99 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Direttiva sull'attività di ispezione del Dipartimento della Funzione Pubblica 2.7.2002 (G.U. n. 178 del 31/7/2002); Legge 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo; Legge n. 15/2005.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti. Il trattamento assolve le rilevanti finalità di interesse pubblico indicate negli artt.67 e 112 comma 2, lett. G del D.Lgs. n. 196/2003.

Tipi di dati trattati

- ☐ **Origine** ☒ razziale ☒ etnica
- ☐ **Convinzioni** ☒ religiose ☒ filosofiche ☒ d'altro genere
- ☐ **Convinzioni** ☒ politiche ☒ sindacali
- ☐ **Stato di salute** ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ dati sulla salute relativi ai familiari
- ☐ **Vita sessuale** ☒
- ☐ **Dati di carattere giudiziario** (art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003) ☒

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati

- ☐ **Raccolta:** ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi
- ☐ **Elaborazione:** ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

[Stampa circolare illeggibile]

[Firma]

INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

☐ Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: ☒ comunicazioni

Particolari forme di elaborazione

- ☐ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: ☒
• Autorità giudiziaria per i casi di denuncia previsti per legge.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'attività ispettiva effettuata dall'INAIL e diretta ad accertare l'operato del personale dell'Ente, ivi compreso il personale medico e di collaborazione sanitaria, sotto il profilo della responsabilità civile, disciplinare e contabile, secondo le disposizioni di legge e regolamentari, al fine di rilevare e valutare i relativi illeciti, legati prevalentemente al comportamento dei soggetti, in relazione a specifiche fattispecie oggetto di esposto, segnalazione o verifica.

I dati pervengono su iniziativa dei dipendenti e/o su comunicazione di terzi anche previa richiesta dell'Inail.



INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

Allegato n. 6

Denominazione del trattamento

Attività medico-legale per l'accertamento dei casi indennizzabili e attività amministrative correlate alle cure ambulatoriali e riabilitative.

Fonti normative

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Legge n. 68 del 17 marzo 1975 - Modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive modifiche, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;

Legge n. 780 del 27 dicembre 1975 - Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale;

Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 - Istituzione del servizio sanitario nazionale;

D.P.R. 18 luglio 1984 n. 782;

Legge 67/88 (art. 12) e D.M. 15/03/91 (schema tipo convenzioni fra Regioni ed Inail);

Decreto del Ministero della Sanità 14 dicembre 1994 - Patologie trattabili in ambiente termale.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 336 del 13 aprile 1994 - Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura.

Legge n. 68 del 12 marzo 1999 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 - Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto del 12 luglio 2000 - Approvazione di "tabella delle menomazioni"; "tabella indennizzo danno biologico"; "tabella dei coefficienti" relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;

Legge 30 marzo 2001, n. 152 - Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (G.U. n. 97 del 27.04.2001);

Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 - Art. 51 - Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi;

Decreto Ministeriale del 27 aprile 2004 - Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del Testo Unico.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Attività amministrative correlate alla tutela previdenziale, prevista dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali come evidenziato dall'art. 112, lettera f) del D.Lgs. n. 196/2003.

Attività amministrative correlate alla tutela della salute nei confronti degli assicurati INAIL, secondo quanto previsto dall'art. 85 del D.Lgs. n. 196/2004.

Tipi di dati trattati☐ Convinzioni☒ religiose☐ Stato di salute☒ patologie
attuali☒ patologie
pregresse☒ terapie
in corso☒ dati sulla salute
relativi ai familiari☐ Vita sessuale☒ (in relazione a specifiche patologie)☐ Dati di carattere giudiziario(art. 4, comma 1, lett. E), d.lgs. n. 196/2003) ☒

INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati

- ☐ Raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi
- ☐ Elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

☐ Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: ☒ raffronti e comunicazioni

Particolari forme di elaborazione

☐ Raffronti di dati:

☒ con altri trattamenti o banche dati dello stesso Ente:

- Centri Protesi e Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi per la finalità di programmazione, gestione, valutazione e controllo dell'assistenza erogata limitatamente a dati non direttamente identificativi degli interessati.

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

- Casellario Centrale Infortuni, per la trasmissione di dati infortunistici e relativi a tecnopatie ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 38/2000;
- INPS (Legge 33/1980);
- Ambasciate e Consolati (per informazioni su infortunati o tecnopatici trasferiti all'estero);
- Organismi competenti in materia di Diritto al lavoro del disabile (su richiesta dell'interessato) - ai sensi dell'art. 1 c.5 Legge n. 68/1999 e del DPCM 13/1/2000;
- Autorità giudiziaria (art.365 c.p.);
- Direzione Provinciale del Lavoro (art.139 del DPR n. 1124/1965);
- Istituti Termali (Legge 241/1990; artt.86, 89 e 126 DPR n.1124/1965, legge 638/1983 e D.M. del 12/8/1992); Protocollo d'intesa Ministero della Salute e INAIL in materia di termalismo terapeutico del 10/11/2005) al fine dell'erogazione delle prestazioni agli infortunati e del relativo rimborso, nonché per il rimborso delle spese di soggiorno;
- Ospedali e Case di cura ai sensi dell'art. 94 del T.U. 1124/1965.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento concerne tutte le attività medico legali per l'accertamento dei casi di infortunio e malattia professionale.

I dati riguardano lo stato di salute dell'interessato e, nei soli casi previsti dalla legge per la concessione di specifici benefici, possono riguardare anche le condizioni di salute dei familiari.

I dati sulle convinzioni religiose possono venire in evidenza nel caso in cui il trattamento sia indispensabile per assicurare l'erogazione delle cure necessarie (rifiuto di particolari prestazioni terapeutiche).

Si rileva che l'art. 12 della legge 67/1988 prevede che le Regioni stipulino convenzioni con l'INAIL, affinché l'Istituto, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, provveda all'erogazione delle prime cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio o di malattia professionale, stabilendo gli opportuni coordinamenti con le AA.SS.LL. Pertanto, tutti gli infortunati sul lavoro e i tecnopatici, dopo aver ricevuto la prestazione al pronto soccorso, in caso di visita presso lo stesso, ovvero dopo la dimissione ospedaliera in caso di ricovero, hanno diritto a ricevere presso le Sedi INAIL - per le quali è in atto specifica convenzione - per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta accertamenti diagnostici e prestazioni specialistiche eseguibili a livello ambulatoriale, in relazione alle quali è effettuato il trattamento dei dati sulla salute indispensabile allo svolgimento delle connesse attività amministrative.

*P*

**INAIL**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

I dati sulla vita sessuale possono venire in rilievo in relazione al contesto in cui sono utilizzati o al tipo di trattamento effettuato soltanto se indispensabili all'accertamento delle conseguenze dell'infortunio e della malattia professionale sullo stato di salute dell'interessato.

Le prestazioni specialistiche e gli accertamenti diagnostici sono erogati anche per l'attività medico legale.

*P*

DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

Allegato n. 7

Denominazione del trattamento

Servizi di medicina legale per il personale dipendente dell'Istituto e per il personale della Banca d'Italia.

Fonti normative.

Regolamento Organico del Personale dell'Istituto (Circ n 42/99, riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e riconoscimento equo Indennizzo);
CCNL del 14 febbraio 2001; CCNL 14.02.01 ad integrazione del CCNL 16.02.1999 per il personale degli enti pubblici non economici;
Art.15 legge n.241/90; Regolamento del Personale della Banca D'Italia; T.U. n. 1124/1965;
D.Lgs. n. 38/2000;
DPR 461/2001.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Il trattamento assolve le finalità di interesse pubblico, indicate nell'art. Artt. 85 e 112 comma 2 lettere c) e d) D.Lgs. 196/2003).

Tipi di dati trattati

☐ Stato di salute

☒ patologie
attuali

☒ patologie
pregresse

☒ terapie
in corso

☒ dati sulla salute
relativi ai familiari

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati

☐ Raccolta:

☒ presso gli interessati

☒ presso terzi

☐ Elaborazione:

☒ in forma cartacea

☒ con modalità informatizzate

☐ Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: ☒ comunicazioni

Particolari forme di elaborazione

☐ Comunicazione al seguenti soggetti per le seguenti finalità ☒

- Strutture sanitarie competenti per l'effettuazione delle visite fiscali come da applicazione di norme contrattuali (art. 7,8 del CCNL 14.02.01 ad integrazione del CCNL 16.02.1999 per il personale degli enti pubblici non economici);
- Banca d'Italia limitatamente agli esiti degli accertamenti medico legali.(art.15 legge n.241/90; Regolamento del personale della Banca d'Italia).

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Medicina-legale per il personale INAIL

Il trattamento è connesso allo svolgimento di visite monocratiche e collegiali, su istanze inoltrate dai dipendenti dell'Istituto alle Direzioni Centrali competenti e/o alle Direzioni Regionali.

Il caso, dopo essere stato istruito e corredato della documentazione sanitaria ed amministrativa, viene inoltrato alla Sovrintendenza Medica Generale e o Regionale per l'effettuazione di visite medico legali sia monocratiche che collegiali e di pareri sugli atti.

I pareri ed i verbali delle visite vengono inoltrati in busta chiusa alle Strutture richiedenti.



[Handwritten signature]

**INAIL**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

Medicina-legale per il personale della Banca d'Italia

L'INAIL fornisce servizi di Medicina Legale per il personale della Banca d'Italia. A tal fine effettua:

- gli accertamenti medico legali connessi alle istanze di riconoscimento delle dipendenze "da causa di servizio per patologie traumatiche e infermità nonché di valutazione dei postumi residuati ai fini dell'equo indennizzo.
- le visite medico legali finalizzate ad accertare:
 - la cessazione dal servizio per malattia e/o infortunio non dipendente da causa di servizio;
 - l'idoneità fisica al lavoro per il personale da assumere;
 - l'idoneità alle mansioni specifiche per il personale non sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Il trattamento è connesso allo svolgimento di visite monocratiche e collegiali su istanze inoltrate dai dipendenti della Banca d'Italia.

Il caso, dopo essere stato istruito e corredato della documentazione sanitaria ed amministrativa, viene inoltrato alla Sovrintendenza Medica Generale dell'Istituto per l'effettuazione di visite medico legali sia monocratiche che collegiali e di pareri sugli atti.



DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

Allegato n. 8

Denominazione del trattamento

Gestione dell'assicurazione infortuni relativa ai lavoratori extracomunitari in conformità alla normativa di cui agli Accordi Internazionali.

Attuazione delle norme e degli adempimenti reciproci in materia di assicurazione infortuni e tecnopatie tra l'INAIL, le istituzioni, gli enti previdenziali o gli organismi assicuratori dell'Unione europea in conformità alla normativa comunitaria.

Tutela dei lavoratori italiani operanti nei paesi extracomunitari.

Fonti normative

Legge n. 398/87; T.U. n.1124/1965; D.Lgs. n. 38/2000; Convenzione Italia-Argentina in vigore dal 1.1.64; Convenzione Italia-Australia in vigore dal 1.9.88; Accordo di emigrazione Italia-Brasile in vigore dal 26.2.65; Accordo Italia-Canada in vigore dal 1.1.79; Convenzione Italia-Capoverde in vigore dal 1.11.83; Convenzione Italia-Isole del Canale e Isola di Man in vigore dal 1.5.53; Convenzione Italia-Principato di Monaco in vigore dal 1.10.85; Convenzione Italia-Repubblica di San Marino in vigore dal 1.11.75; Convenzione Italia-Santa Sede in vigore dal 1.1.04; Convenzione Italia-Slovenia in vigore dal 1.8.02 al 30.04.04; Convenzione Italia-Svizzera in vigore dal 1.9.64 al 1.6.02; Convenzione Italia -Tunisi in vigore dal 1.6.87; Convenzione Italia-Uruguay in vigore dal 1.6.85; Convenzione Italia-Venezuela in vigore dal 1.11.91; Regolamento CEE 1408/71; Regolamento CEE 574/72.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Il trattamento assolve alle finalità di Interesse pubblico indicate nell' art. 112 comma 2 lett. f del D.Lgs n. 196/2003.

Tipi di dati trattati

☐ Stato di salute

☒ patologie
attuali

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati

☐ Raccolta:

☒ presso terzi

☐ Elaborazione:

☒ in forma cartacea

☒ con modalità informatizzate

☐ Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: ☒ comunicazioni

Particolari forme di elaborazione

☐ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: ☒

- Ministero della Salute per l'esame degli aspetti inerenti le prestazioni sanitarie per l'eventuale trattazione di singoli casi nell'ambito delle proprie specifiche competenze. (Regolamento CEE 1408/71 art.84, DPR n. 618/80)
- Ministero del Lavoro per la trattazione amministrativa del singolo caso nell'esercizio delle funzioni di vigilanza nei confronti dell'INAIL (art. 55 legge 88/89 e art 84 regolamento CEE 1408/71)



P

**INAIL**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

- *Enti ed Organismi competenti dei paesi comunitari limitatamente ai dati indispensabili a consentire l'erogazione delle prestazioni in caso di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale (Regolamento CEE 1408/71; Regolamento CEE 574/72).*

☐ Trasferimento dei dati all'estero ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 196/2003: [X]

Istituzioni competenti nei paesi extracomunitari, ove previsto dalle convenzioni in vigore, limitatamente ai dati indispensabili a consentire l'erogazione delle prestazioni in caso di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento concerne i dati indispensabili relativi alle richieste di prestazioni per i lavoratori extracomunitari, in conformità alla normativa di cui agli Accordi internazionali, l'attuazione delle norme in materia di rapporti relativi all'assicurazione infortuni e tecnopatie tra l'INAIL, le istituzioni, gli enti previdenziali o gli organismi assicuratori dell'Unione europea e l'attuazione delle norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei paesi extracomunitari.



P

DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

Allegato n. 9

Denominazione del trattamento

Consulenza giuridica, patrocinio, difesa in giudizio dell'Istituto, in particolare nelle controversie individuali di lavoro ed in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, nelle azioni di rivalsa e nel recupero dei crediti vantati dall'Ente.

Contenzioso amministrativo con i datori di lavoro per l'esatta applicazione della tariffa dei premi.

Contenzioso amministrativo promosso dai lavoratori o dai loro rappresentanti per l'ottenimento delle prestazioni.

Azioni concernenti la responsabilità civile e contabile del personale dell'Istituto, ivi compreso il personale medico e di collaborazione sanitaria.

Fonti normative

Costituzione della Repubblica Italiana; Codice civile; Codice penale; Codice di procedura civile; Codice di procedura penale; Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461-Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie; Legge n. 681 del 24 novembre 1989 - Modifiche al sistema penale; Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 - Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Art. 116 - Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare). Legge n. 88 del 9 marzo 1989, ristrutturazione dell'INAIL (art. 55); Legge n. 533 del 11 agosto 1973, disciplina delle controversie individuali di lavoro; D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi; D.M. 1 febbraio 2001; D.P.R. n. 314/01; Legge n. 20 del 14 gennaio 1994, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Finalità volte a fare valere il diritto di difesa in sede amministrativa, giudiziaria o stragiudiziale (artt. 71 e 112 del D.Lgs. n. 196/2003).

Tipi di dati trattati

- ☐ Origine ☒ razziale ☒ etnica
- ☐ Convinzioni ☒ religiose ☒ filosofiche ☒ d'altro genere
- ☐ Convinzioni ☒ politiche ☒ sindacali
- ☐ Stato di salute ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ dati sulla salute relativi ai familiari
- ☐ Vita sessuale ☒
- ☐ Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003) ☒



P.



INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati

- ☐ Raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi
- ☐ Elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

☐ Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: ☒ comunicazioni

Particolari forme di elaborazione

- ☐ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: ☒
- Autorità giudiziaria, avvocati e consulenti tecnici incaricati dall'Autorità giudiziaria, Enti previdenziali (INPS, INPDAP, IPSEMA), Direzioni provinciali del lavoro, enti di patronato, sindacati, incaricati di indagini difensive proprie e altrui, società di riscossione tributi/sanzioni, consulenti della controparte (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa, per la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi);
 - Società assicuratrici (per la valutazione e la copertura economica degli indennizzi per la responsabilità civile verso terzi e per l'esercizio delle azioni di rivalsa);
 - Amministrazioni coinvolte nel caso in cui venga presentato il ricorso straordinario al Capo dello Stato (per la relativa trattazione, ai sensi della legge n. 1199/1971);
 - Uffici provinciali del lavoro per i tentativi obbligatori di conciliazione (Dl.gs. n.165/01).

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari riguarda esclusivamente le fattispecie che possano dare luogo ad un contenzioso amministrativo o giudiziario, all'emissione di un parere legale o ad una composizione transattiva stragiudiziale della controversia.

In particolare il trattamento riguarda:

- la composizione delle vertenze finalizzate alla corretta gestione delle tariffe dei premi assicurativi;
- l'instaurazione e la gestione dei casi di contenzioso presentati dai lavoratori o dai loro rappresentanti;
- l'accertamento dei casi di responsabilità civile ed amministrativa.



th

DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

Allegato n. 10

Denominazione del trattamento

Accertamenti ispettivi nei confronti dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e degli assicurati.

Fonti normative

Costituzione della Repubblica Italiana; Codice civile; Codice penale; Codice di procedura civile; Codice di procedura penale; Art. 12 D.P.R. 748/72 (tuttora in vigore ex art.21 D.lgs. 387/98) - Attribuzioni particolari dei dirigenti con funzioni ispettive; Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Direttiva sull'attività di ispezione del Dipartimento della Funzione Pubblica 2.7.2002 (G.U. n. 178 del 31/7/2002); Legge 7 agosto 1990 n. 241, sul procedimento amministrativo; Legge n. 15/2005; Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124; Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Attraverso la vigilanza assicurativa, per la corretta applicazione delle norme di legge in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (TU n. 1124/65), il trattamento assolve le finalità di interesse pubblico indicate negli artt. 67 e 112 comma 2 lett.f del D.Lgs. n. 196/2003.

Tipi di dati trattati

- ☐ Stato di salute ☒ patologie attuali
- ☐ Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003) ☒

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati

- ☐ Raccolta: ☒ presso gli Interessati ☒ presso terzi
- ☐ Elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

☐ Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: ☒ comunicazioni.

Particolari forme di elaborazione

☐ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (e limitatamente alle inchieste infortunali): ☒

- INPS, per ispezioni congiunte (L. 22/07/61 n.628, D.lgs 23/04/2004 n. 124, D.Lgs. n. 38/2000);
- Direzione Provinciale del Lavoro, per ispezioni congiunte (D.lgs 23/04/2004 n. 124);
- Guardia di Finanza e Carabinieri per ispezioni congiunte (D.lgs 23/04/2004 n. 124);
- Altri enti ed organismi preposti all'attività ispettiva e di controllo in materia di lavoro e legislazione sociale nell'ambito del coordinamento di cui all'art.79 della L. 448/98 e del D.lgs 23/04/2004 n. 124 secondo le modalità individuate dall'art. 10 del d.lgs. 124/2004.



Handwritten signature or mark.

**INAIL**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento consiste nell'acquisizione delle informazioni indispensabili, per comprovare l'esistenza di violazioni, che comportino l'applicazione di sanzioni amministrative, civili, ovvero penali, sotto il duplice profilo della individuazione della norma violata e della persona fisica del trasgressore, oltre che dell'eventuale obbligato solidale.

Il trattamento riguarda altresì i dati sanitari indispensabili nel caso di inchieste infortuni effettuate dagli Ispettori dell'Istituto per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell'indennizzabilità dei casi di infortunio (TU 1124/65 art. 54 e 56).

Al termine dell'indagine la documentazione viene consegnata, insieme alla relazione sugli accertamenti eseguiti, agli uffici competenti dell'Istituto per la successiva trattazione e conservazione.

*P*

DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

Allegato n. 11

Denominazione del trattamento

Gestione del rapporto di lavoro del personale (compreso il personale medico e di collaborazione sanitaria dipendente e degli specialisti a rapporto libero professionale), impiegato a vario titolo presso l'INAIL.

Fonti normative

Codice Civile (artt.2094-2134);
D.P.R. 1124/1965 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Legge 300/1970 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e della attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento;
Legge n. 336/1970 - Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati;
Legge n. 70/1975 - Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;
Legge n. 164/1982 - Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso;
Legge n. 19/1990 - Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionata della pena e destituzione dei pubblici dipendenti;
Legge n. 146/1990 - Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
Legge n. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Legge n. 104/1992 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;
D.Lgs. 626/1994 - Norme sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
Legge n. 68/1999 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Legge n. 53/2000 - Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità
D.P.R. n. 445/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Legge n. 97 del 27 marzo 2001;
Legge n. 64/2001 - Istituzione del servizio civile nazionale;
D.Lgs n. 151/2001 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 8.3.2000, n. 53;
D.Lgs. n. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, Contratti Integrativi di Ente;
Rinnovo della normativa per la regolamentazione dei rapporti libero professionali con i medici specialisti ambulatoriali. Recepimento dell'Accordo di cui al DPR n. 271 del 28 luglio 2000. - Norme particolari per l'INAIL; Norma particolare n.3 (Commissione Centrale) e Norma particolare n. 4 (Commissione Nazionale di Disciplina);
D.P.R.752/1976 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Il trattamento persegue le finalità di rilevante interesse pubblico relative all'instaurazione, gestione e cessazione del rapporto di lavoro di qualunque tipo (dipendente od autonomo, retribuito od onorario, a tempo indeterminato o determinato) o altre forme di impiego, che non comportano la costituzione di rapporto di lavoro subordinato e alla concessione dei relativi benefici economici ed abilitazioni, ex artt. 68 e 112 D.Lgs.196/2003).





INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

Tipi di dati trattati

- ☐ Origine ☒ etnica
- ☐ Convinzioni ☒ religiose ☒ filosofiche ☒ d'altro genere
- ☐ Convinzioni ☒ politiche ☒ sindacali
- ☐ Stato di salute ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ dati sulla salute relativi ai familiari
- ☐ Vita sessuale ☒ (soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso)
- ☐ Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003) ☒

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati

- ☐ Raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi
- ☐ Elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

☐ Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: ☒ comunicazioni

Particolari forme di elaborazione

- ☐ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: ☒
- Dipartimento della Funzione Pubblica per la rilevazione dei dati riguardanti "permessi, aspettative, distacchi sindacali e funzioni pubbliche (art. 50 D.Lgs. 165/2001);
 - Amministrazioni ed enti di appartenenza per le procedure relative alla mobilità del personale (Legge 548/95, 449/97 e 311/2004);
 - Amministrazioni di destinazione o presso cui i lavoratori abbiano prestato servizio in precedenza per la gestione delle assenze del personale in comando o distacco;
 - Ministero dell'Economia e delle Finanze: per il trattamento economico del personale (D.Lgs. 165/2001) e per la funzione di sostituto d'imposta (CAF), relativamente alla dichiarazione dei redditi dei dipendenti (art. 17 D.M. 164/1999 e art. 12 bis D.P.R. 600/1973);
 - AA.SS.LL. e strutture sanitarie competenti per le visite fiscali e per gli accertamenti sanitari relativi allo stato di salute del dipendente assente per malattia;
 - Organi preposti all'accertamento della "causa di servizio" e al riconoscimento dell'equo indennizzo, nonché all'accertamento di patologie non dipendenti da cause di servizio o dell'eventuale inabilità all'impiego; (DPR 461/2001, normativa contrattuale);
 - INPS ed altri Enti previdenziali, a fini assistenziali e previdenziali;
 - Uffici e servizi competenti per il collocamento obbligatorio, relativamente a dati degli assumendi e degli assunti disabili o appartenenti alle "categorie protette" (legge n. 68/1999);
 - Aran, per la verifica della rappresentatività sindacale con indicazione numerica del personale amministrativo iscritto alle organizzazioni sindacali;



P

INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

- OO.SS.(Organizzazioni Sindacali), per la gestione dei permessi e delle trattenute sindacali e l'esercizio delle libertà sindacali (normativa contrattuale, L. n. 146/90, L. n.83/2001, D.L.gs. n. 193/2001).

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo**Gestione risorse umane**

Il trattamento è inerente ai dati indispensabili per l'instaurazione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro (a tempo determinato ed indeterminato), nonché di ogni altro rapporto di lavoro di qualunque tipo, compreso quello libero-professionale dei medici specialisti, anche non retribuito od onorario e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (ad es. volontario del servizio civile).

In particolare, le informazioni sono trattate ai fini della definizione dello stato giuridico ed economico del personale, per la trattazione delle assenze per malattia, per la verifica della idoneità fisica all'impiego e quindi per l'accertamento di eventuali inidoneità (totali o parziali) dipendenti o meno da causa di servizio, per l'attribuzione di benefici economici o permessi e del trattamento pensionistico, nonché a seguito degli adempimenti connessi all'igiene ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. I dati di carattere etnico sono trattati per la concessione dei benefici previsti per gli eredi dei detenuti nei campi di sterminio, nonché per l'applicazione della normativa sulla proporzionale etnica nel pubblico impiego per le sedi della Provincia di Bolzano, quelli di carattere filosofico o di altro genere possono venire in evidenza per l'impiego di volontari del servizio civile o dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettori di coscienza (dati di archivio), quelli religiosi sono trattati per la concessione di permessi per festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose.

I dati inerenti allo stato di salute possono essere anche riferiti ai familiari dell'interessato, limitatamente ai casi in cui esse costituiscono presupposto per la concessione di permessi od altri benefici di legge.

*P*

**INA**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

Allegato n. 12

Denominazione del trattamento

Gestione del rapporto con i componenti degli Organi dell'Istituto

Fonti normative

Costituzione della Repubblica Italiana; Codice civile; Codice penale; Codice di procedura civile; Codice di procedura penale; Legge n. 70 del 20.3.1975 "Disposizioni sul riordinamento degli Enti Pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente";

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Legge n. 88 del 09 marzo 1989 - Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 - Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza; Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367 - Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Il trattamento persegue le finalità di rilevante interesse pubblico indicate nell'art. 65 del D.Lgs. n. 196/2003.

Tipi di dati trattati☐ Convinzioni☒ sindacali☐ Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003) ☒**Operazioni eseguite**

Trattamento "ordinario" dei dati

☐ Raccolta:☒ presso gli interessati☐ Elaborazione:☒ in forma cartacea☒ con modalità informatizzate

☐ Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: No

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento concerne i dati indispensabili alla gestione del rapporto con i componenti degli organi dell'Istituto. I dati sono oggetto di trattamento presso le competenti strutture dell'Istituto anche per quanto riguarda la gestione delle trasferte e delle indennità. I dati pervengono su iniziativa dei componenti di detti Organi. I dati sono trattati soltanto se indispensabili per l'applicazione dei vari istituti regolamentari e di legge (gestione economica ed organizzativa).



DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

Allegato n. 13

Denominazione del trattamento

Gestione del patrimonio immobiliare ed espletamento delle funzioni attribuite alla Consulenza tecnica per l'edilizia. Procedure di sfratto.

Fonte normativa

Codice Civile;

D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);

D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 (Decreto di riforma dell'INAIL);

R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 Legge di contabilità generale dello Stato;

R.D. 827/1924;

D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97.

Legge 19 marzo 1990 n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);

Legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti);

Norme sull'ordinamento amministrativo e contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di organizzazione dell'Istituto.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Art. 66 del D.lgs. 196/2003.

Tipi di dati trattati

- ☐ Stato di salute ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso
- ☐ Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003) ☒

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati

- ☐ Raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi
- ☐ Elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: No

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Nell'ambito dei procedimenti relativi alla gestione immobiliare ed in particolare dei procedimenti di sfratto, l'Amministrazione, ai fini dell'adozione del provvedimento, può dover valutare dati afferenti lo stato di salute che l'interessato decida di conferire.



[Handwritten signature]

INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

Allegato n. 14

Denominazione del trattamento

Gestione delle trattenute sindacali, delle quote associative e dei rapporti con gli Istituti di Patronato e di assistenza sociale.

Fonte normativa

Legge 4 giugno 1973, n. 311
DPR 24 luglio 1977, n. 616
Legge 21 ottobre 1978, n. 641
Legge 30 marzo 2001, n. 152;
D.Lgs 196/2003, art. 116.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Art. 112 comma 2 lettera f) del D.lgs. 196/2003.

Tipi di dati trattati

- ☐ Convinzioni ☒ sindacali
- ☐ Stato di salute ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ dati sulla salute relativi ai familiari

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati

- ☐ Raccolta: ☒ presso gli interessati
- ☐ Elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: ☒ comunicazioni

Particolari forme di elaborazione

- ☐ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: ☒
- Istituti di Patronato e di assistenza sociale, limitatamente al mandato conferito all'interessato, previa verifica del rispetto delle garanzie previste dall'art. 116 del Codice;
 - Associazioni di categoria e organizzazioni sindacali, ai fini della gestione delle trattenute sindacali e delle quote associative relativamente ai soggetti che ne hanno rilasciato delega.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento concerne la riscossione e l'erogazione dei contributi sindacali e delle quote associative nei confronti dei soggetti che hanno rilasciato delega ad enti di patronato, ad associazioni di categoria e ad associazioni sindacali. Il trattamento concerne, altresì, la comunicazione agli Istituti di Patronato e di assistenza sociale dei dati indispensabili all'esecuzione del mandato eventualmente conferito dall'interessato in relazione alla trattazione delle pratiche di competenza dell'Istituto previa verifica del rispetto delle garanzie previste dall'art. 116 del Codice.

I dati sono oggetto di trattamento presso le competenti strutture amministrative e legali dell'Istituto.



DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

Allegato n. 15

Denominazione del trattamento

Gestione del Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate presso la banca dati INAIL.

Fonti normative

D.Lgs. 23/02/2000, n. 38, art. 10 - Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul-lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive disposizioni correttive;

D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 art.139 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive disposizioni correttive;

Legge n.833/1978 art.21 - Istituzione del servizio sanitario nazionale.

D.Lgs. n.626/1994 art.23 - Attuazione delle direttive 89391CEE, 89654CEE, 89655CEE, 89656CEE, 90269CEE, 90270CEE, 90394CEE e 90679CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Decreto del 27 aprile 2004 - Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del Testo Unico;

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Il trattamento persegue la finalità relativa all'applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza, art. 112, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 196/2003.

Tipi di dati trattati

☐ Stato di salute

☒ patologie
attuali

☐ Vita sessuale

☒ (soltanto in caso di rettificazione di attribuzione di sesso)

☐ Dati di carattere giudiziario

(art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003) | |

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati

☐ Raccolta:

☒ presso gli Interessati

☒ presso terzi

☐ Elaborazione:

☒ in forma cartacea

☒ con modalità informatizzate

☐ Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: ☒ comunicazioni

Particolari forme di elaborazione

☒ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: ☒ |

**INAIL**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DATA	PROT. n.	ORGANO
20/12/2006	558	CA

- Strutture del Servizio sanitario nazionale (la comunicazione è effettuata, secondo gli specifici ambiti territoriali, sulla base delle competenze attribuite in materia di prevenzione e protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art.21 della Legge n.833/78 e dell'art.23 del D.lgs. n.626/94, nonché dell'art.10, commi 4-5, del D.lgs. n.38/2000);
- Direzioni provinciali del lavoro (la comunicazione è effettuata, secondo gli specifici ambiti territoriali, sulla base delle competenze attribuite in materia di prevenzione e protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art.139 del TU, dell'art.23 del D.lgs. n.626/94, nonché dell'art.10, comma 5, del D.lgs. n.38/2000).

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo


Presso l'Inail è istituito il Registro nazionale delle malattie professionali al fine di aggiornare tempestivamente l'elenco e le tabelle delle malattie con presunzione legale dell'origine professionale, nonché per i compiti in materia di protezione e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente (DPR 1124/1965 e successive modificazioni, Legge n.833/78, D.lgs. 626/94, D.lgs. 38/2000).

In tale ottica il Registro persegue diversi obiettivi: delineare un quadro complessivo dell'andamento statistico/epidemiologico del fenomeno tecnopatico sulla base dei dati aggregati (con esclusione di dati identificativi); realizzare lo strumento per l'aggiornamento tempestivo dell'elenco e delle tabelle delle malattie professionali; costituire un "punto di raccolta" unificata su tutto il territorio nazionale delle denunce/segnalazioni di cui all'art.139 TU e successive modificazioni e integrazioni, in funzione dell'attivazione delle azioni prevenzionali da parte degli Organismi competenti di cui ai precedenti punti, con le modalità sopra precisate.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Rita CHIAVARELLI)



IL PRESIDENTE
(Avv. Prof. Vincenzo MUNGARI)





Parere - 14 dicembre 2006

Bollettino del n. 78/ottobre 2006, pag. 0

[doc. web n. 1371093]

Parere sullo schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento presentato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in data 5 dicembre 2006 (prot. n. 0001537);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail) ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo ente.

L'Inail, a pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici, in un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante, i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento.

A tale scopo, l'Inail è tenuto a promuovere l'adozione di un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante.

Il documento che identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili a cura dell'Inail, il quale ne effettua il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, è stato sottoposto al parere dell'Autorità ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice.

Il parere è reso sul presupposto che l'individuazione dei tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché delle operazioni eseguibili, sia effettuata solo con un atto di effettiva natura regolamentare ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice, suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati. Alla luce dell'ampiezza dei trattamenti di dati previsti e della particolare delicatezza delle informazioni trattate resta poi fermo l'obbligo per l'Inail, nel porre in essere ciascun trattamento indicato nello schema di regolamento, di verificare rigorosamente l'indispensabilità delle tipologie di informazioni sensibili e giudiziarie e delle operazioni su di queste eseguite rispetto alle attività istituzionali di volta in volta perseguite, avendo cura che a ciascun adempimento corrisponda il trattamento delle sole informazioni per ciò strettamente indispensabili (art. 22, comma 3, del Codice).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.





Parere - 14 dicembre 2006

Bollettino del n. 78/ottobre 2006, pag. 0

[doc. web n. 1371093]

Parere sullo schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravallotti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento presentato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in data 5 dicembre 2006 (prot. n. 0001537);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail) ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo ente.

L'Inail, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici, in un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante, i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento.

A tale scopo, l'Inail è tenuto a promuovere l'adozione di un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante.

Il documento che identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili a cura dell'Inail, il quale ne effettua il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, è stato sottoposto al parere dell'Autorità ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice.

Il parere è reso sul presupposto che l'individuazione dei tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché delle operazioni eseguibili, sia effettuata solo con un atto di effettiva natura regolamentare ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice, suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati. Alla luce dell'ampiezza dei trattamenti di dati previsti e della particolare delicatezza delle informazioni trattate resta poi fermo l'obbligo per l'Inail, nel porre in essere ciascun trattamento indicato nello schema di regolamento, di verificare rigorosamente l'indispensabilità delle tipologie di informazioni sensibili e giudiziarie e delle operazioni su di queste eseguite rispetto alle attività istituzionali di volta in volta perseguite, avendo cura che a ciascun adempimento corrisponda il trattamento delle sole informazioni per ciò strettamente indispensabili (art. 22, comma 3, del Codice).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.



Roma, 14 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

stampa

chiudi

